



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 92/13 depositato il 15/01/2013
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° RETT/2010 1T015590000 REGISTRO 2010 IPOT/CAT.LE contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 92/13

UDIENZA DEL

19/03/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1686

PRONUNCIATA IL:

19 MAR. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

01 GIU. 2015



Il Segretario

SEGREARIO  
Giuseppe Perillo

Il Sig. ██████████ rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2010T015590000, notificato il 05/04/2012, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Taranto ha elevato il valore di cessione di un'azienda commerciale esercente attività di pizzeria e pucceria, vendita al dettaglio di generi alimentari, gastronomia e rosticceria d'asporto da € 30.000,00 ad € 65.347,00 mediante l'elevazione del valore di avviamento da € 15.000,00 ad € 33.418,00 e quello delle attrezzature da € 15.000,00 ad € 31.929,00.

La determinazione dell'avviamento è avvenuta, ai sensi dell'art. 51 del DPR 131/86, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi dichiarati negli ultimi due periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicato per due, ai sensi dell'art. 2, comma 4°, del DPR 460/1996. Il valore delle attrezzature è stato elevato sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale eseguita dallo stesso Ufficio nei confronti del ricorrente, come da PVC n. 220/2011.

La ricorrente eccepisce il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato, la carenza di motivazione e la erroneità del valore di avviamento determinato applicando un metodo forfettario. Nel merito evidenzia l'erroneità dei presupposti da cui deriva la rettifica e l'infondatezza totale dello stesso avviso. Chiede quindi l'annullamento dell'accertamento in quanto infondato.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire da parte del ricorrente attesa la natura solidale del tributo richiesto con l'atto impugnato e l'avvenuto pagamento dello stesso da parte del soggetto acquirente dell'azienda del ricorrente.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione preliminarmente evidenzia che l'avvenuta definizione dell'accertamento ai fini dell'imposta di registro da parte dell'acquirente coobbligato non fa venire meno l'interesse del ricorrente a vedere annullato l'atto impugnato in quanto la determinazione del valore di avviamento potrebbe essere utilizzato, malgrado i criteri della sua determinazione siano diversi tra imposta di registro (valutazione) ed imposte dirette (effettiva percezione), come base imponibile ai fini delle imposte dirette. Preso atto della dichiarata mancanza di interesse da parte dell'Agenzia delle Entrate che è stata interamente soddisfatta e passando quindi all'esame di merito, la Commissione ritiene fondato il ricorso e lo accoglie.

Il valore dell'avviamento ha confini tanto incerti da sfuggire a precise e prestabilite valutazioni quantitative. Trattasi, infatti, di un valore dipendente dal variare di molteplici fattori, sia soggettivi che oggettivi, quali la professionalità e la capacità di organizzare dell'imprenditore, l'andamento del mercato influenzato dal continuo mutare delle mode e dei gusti, la notorietà dell'impresa e dei suoi marchi, una pubblicità indovinata, l'ubicazione dell'azienda, il volubile orientamento del pubblico, la qualità dei fornitori, le passività che gravano sull'azienda, eccetera.

E' da ritenere che il legislatore, appunto per codesti numerosi fattori che concorrono a formare l'avviamento commerciale, non ne ha mai fornito una esatta definizione, preferendo affidarne il compito alla dottrina ed alla giurisprudenza.

In campo fiscale a seconda dell'imposta interessata, è sensibile la differenza nel procedimento di accertamento del valore di avviamento. Infatti, ai fini dell'imposta sul reddito, per la sua

*P. M. L.*

determinazione bisogna riferirsi all'effettivo prezzo di realizzo, mentre ai fini dell'imposta di registro occorre fare riferimento al prezzo di mercato. Per queste ragioni numerosi sono stati i tentativi da parte degli uffici finanziari per trovare criteri di stima, tutti originali e validi in astratto, ma in pratica tutti poco attendibili.

Per le ragioni sopra esposte la determinazione dell'avviamento deve tenere necessariamente conto dei molteplici elementi che possono influenzarlo.

La valutazione dell'avviamento quindi può avvenire razionalmente e, pertanto, legittimamente solo se si prendono in considerazione tutti gli elementi che concorrono a formarlo; tali elementi possono essere acquisiti solo con la conoscenza approfondita della realtà in cui l'azienda opera.

E' opinione di questa Commissione che proprio per queste ragioni il legislatore (art. 51 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) ha espressamente previsto che l'Ufficio "oltre a tener conto degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte, può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto".

Per quanto innanzi si spiega, quindi, perché la Giurisprudenza, di volta in volta, ha talora ritenuto insufficiente, di per sé soli, il criterio di riferimento al volume d'affari (Comm. Centrale sez. IV, 16/11/1995 n. 3797) o quello della capitalizzazione del reddito (Cass. 24/10/1987 n. 7837) o l'adozione dei metodi finanziari (Comm. Trib. Vasto, dec. N.91 del 25/6 - 19/7/1993); proprio perché integranti metodiche incapaci, in quanto isolatamente applicate, di interpretare in sede estimativa la ben più complessa realtà economico-aziendale dell'avviamento.

Alla luce di tutto quanto esposto, è evidente che il metodo di valutazione adottato nella fattispecie non è di per sé idoneo a determinare il valore dell'avviamento, che andava invece individuato mediante l'esame della pluralità degli elementi aziendali e supportato da riscontri effettivi sui valori patrimoniali, reddituali, di mercato, ecc.. Ugualmente non sufficientemente provata è la ripresa relativa alle attrezzature.

La Commissione pertanto annulla il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 500,00 oltre Iva e Cap.


**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 500,00 oltre Iva e Cap.

Così deciso in Taranto, 19 marzo 2015

**Il Relatore**

Dott. Cosimo Bisestije



**Il Presidente**

Dott. Massimo Brandimarte

